



COMUNICATO N. 12/2020

Roma, 18 marzo 2020

## **D.L. 18 - CURA ITALIA**

Proviamo a fare il punto, per quanto riguarda i lavoratori del MEF, sugli ultimi provvedimenti Politici e Amministrativi, anche alla luce del nuovo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

In ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, abbiamo visto l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Proprio il DPCM dell'11 marzo aveva stabilito che per far fronte all'emergenza **Coronavirus** le amministrazioni pubbliche assicurano lo svolgimento in **via ordinaria** delle prestazioni lavorative in **forma agile** del proprio personale dipendente; per attivare lo smart working non occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità etc.; **le prestazioni lavorative in presenza sono riservate solo alle attività strettamente legate alla gestione dell'emergenza e a quelle indifferibili individuate da ogni amministrazione.**

Tali disposizioni sono state confermate dal D.L. 18/20

A tal proposito la direttiva n. 2 della funzione pubblica, ha precisato anche che **le misure adottate** per la pubblica amministrazione, **sono finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento.**

Dunque le amministrazioni, considerato che **la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio,** assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

**In base al D.L. 18/20 art. 87** per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, salve le prestazioni indifferibili che richiedono lo svolgimento di attività in presenza fisica, si prevede che, **nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile** (non in possesso di mezzi informatici e/o di connessione internet) e **dopo che le amministrazioni abbiano utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse,**

del congedo, della banca ore, della rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Si eliminano così i problemi applicativi derivanti dall'interpretazione dell'art. 19, comma 3, del D.L. 9/2020. Richiesta che avevamo fatto anche alla nostra Amministrazione.

### Accesso del Pubblico

La direttiva n. 2 prosegue disciplinando **le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico**, relativamente alle attività indifferibili. Sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

**Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati**, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, l'ingresso nei soli casi necessari deve avvenire attraverso modalità tracciabili e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.

**Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute**, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative (**sarebbero auspicabili divisori in plexiglass**), curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.

### Servizi indifferibili

I dipartimenti hanno individuato in forma più o meno sintetica le attività indifferibili, da rendere in presenza o da remoto, così come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, per gli uffici centrali.

**Ora andranno individuati anche per gli uffici periferici, in modo particolare vanno individuati anche quali sono i servizi da rendere di persona.**

**Come Cisl chiediamo**, anche alla luce di tutte le disposizioni suddette, ed al fine di contenere al massimo la presenza negli uffici, che **i servizi resi in presenza siano in misura minima**, prevedendo una rotazione se necessario, **gli uffici siano chiusi al pubblico e**

**soltanto laddove si riscontri una necessità indifferibile l'apertura sia prevista solo e previo appuntamento.**

Una volta terminate le ferie pregresse 2019 ed i congedi per quei colleghi che non sono in lavoro agile e non sono in servizio di persona per svolgere i servizi individuati quali indifferibili si applichi la nuova disposizione di cui all'art. 87 comma 3.

I riposi compensativi, laddove non è prevista la banca delle ore non devono essere usufruiti in questa fase, se non espressamente richiesti dal lavoratore. Il personale non deve prendere ferie 2020 per questa emergenza, salvo che non sia il lavoratore a chiederle.

Con senso di responsabilità e tutti insieme ne usciremo.

Il Coordinatore Nazionale  
*Walter De Caro*

VISITA IL NOSTRO SITO: [www.cislfpmez.it](http://www.cislfpmez.it)